



LEGGE 26 aprile 1986 n. 49 (pubblicata il 22 maggio 1986)

Riforma del diritto di famiglia.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile.

TITOLO I

DEL MATRIMONIO

Art. 1

(Definizione del matrimonio)

Il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna fondata su una scelta libera e responsabile basata sulla uguaglianza morale e giuridica dei nubendi.

Lo Stato riconosce il ruolo fondamentale della famiglia e ne promuove il benessere.

Art. 2

(Regolamentazione del matrimonio)

Il matrimonio è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 3

(Effetti civili del matrimonio)

Gli effetti civili conseguono:

- al matrimonio civile

- al matrimonio religioso, contratto con qualsiasi rito e celebrato nella osservanza delle leggi dello Stato.

La trascrizione dell'avvenuto matrimonio deve essere richiesta da entrambi i coniugi, mediante apposito modulo e presentato presso l'Ufficio di Stato Civile da almeno uno dei coniugi o da

persona dagli stessi espressamente delegata entro il 3° giorno non festivo dalla data di celebrazione del matrimonio.

Gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione del matrimonio.

Art. 4

(Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio - età)

Il minore di età non può contrarre matrimonio.

Il Commissario della Legge, quale Giudice tutelare, può autorizzare, per gravissimi motivi il matrimonio del minore che abbia compiuto i 16 anni, previa consultazione degli esercenti la potestà o la tutela, accertata la maturità psico-fisica attraverso esperti in materia medico-psicologica.

Art. 5

(Assenza di interdizione per infermità di mente)

L'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.

La celebrazione del matrimonio di persona nei cui confronti è pendente la procedura d'interdizione per infermità di mente è sospesa fino alla definizione del giudizio di interdizione.

Se l'interdizione è stata dichiarata successivamente al matrimonio, l'impugnazione può essere proposta sia dall'altro coniuge sia dal tutore.

Art. 6

(Libertà di Stato)

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedente matrimonio.

Colui che ha già contratto matrimonio deve provare la sua libertà di stato, mediante esibizione della copia integrale dell'atto di morte del coniuge o dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della sentenza dichiarativa di morte presunta del coniuge, ovvero l'annotazione della pronuncia di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del precedente matrimonio.

Art. 7

(Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione)

Non possono contrarre matrimonio tra di loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote; la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il Commissario della Legge può accordare dispensa nel caso indicato dal numero 5. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Art. 8

(Divieto di matrimonio fra persone l'una delle quali ha subito

condanna per omicidio consumato o mancato o tentato sul coniuge

proprio o dell'altra)

Non possono contrarre matrimonio tra di loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o mancato o tentato sul coniuge proprio o dell'altra.

Se ebbero l'uno soltanto le finali contestazioni ovvero fu emesso provvedimento restrittivo della libertà personale in pendenza di giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento.

Art. 9

(Divieto temporaneo di nuove nozze)

Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di nullità del precedente matrimonio, a meno che non produca certificazione medica che escluda lo stato di gravidanza.

TITOLO II

DELLE FORMALITA' PRELIMINARI

ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 10

(Pubblicazioni e luogo)

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite nell'apposito albo istituito presso l'Ufficio di Stato Civile.

La pubblicazione consiste nella esposizione, all'albo delle affissioni dello stato civile e della casa del Castello o la casa del comune di provenienza dei nubendi, di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio.

L'atto deve anche indicare il nome e cognome del padre, il nome e cognome della madre dei nubendi.

La celebrazione del matrimonio è subordinata al rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 11

(Dispensa dalle pubblicazioni)

Il Commissario della Legge può accordare la dispensa dalle pubblicazioni.

Il provvedimento di concessione della dispensa dalle pubblicazioni deve essere esibito da chi ne ha fatta richiesta.

Art. 12

(Durata delle pubblicazioni)

L'atto delle pubblicazioni resta affisso almeno otto giorni.

Di tale formalità è redatto processo verbale nell'apposito spazio del registro di stato civile per le richieste di pubblicazioni.

Art. 13

(Richiesta delle pubblicazioni)

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta di pubblicazioni da parte dei nubendi, la trascrive entro ventiquattro ore disponendone l'affissione negli albi di cui all'art. 10.

Art. 14

(Documenti per le pubblicazioni)

La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

-copia dell'atto di nascita e del certificato di cittadinanza e di residenza di ciascuno dei nubendi;

-certificato di stato libero;

-atto di notorietà di mancanza di impedimenti;

-copia del decreto di autorizzazione del Commissario della Legge per il minore di età.

In mancanza dell'atto di nascita può sopperire la produzione di un atto di notorietà.

Art. 15

(Rifiuto delle pubblicazioni)

L'Ufficiale di Stato Civile che ritiene di non poter procedere alle pubblicazioni rilascia dichiarazione motivata del diniego.

Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale Commissariale.

Art. 16

(Termine per la celebrazione del matrimonio)

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alle avvenute pubblicazioni.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi alle avvenute pubblicazioni queste si considerano come non avvenute.

Art. 17

(Delle opposizioni al matrimonio - Persone che possono fare opposizione)

I genitori, o in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il secondo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque motivo previsto dalla legge che osti alla celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, l'opposizione compete al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Il Procuratore del Fisco deve fare opposizione al matrimonio se gli consti l'infermità di mente di uno dei nubendi nei confronti del quale, a causa dell'età o per ogni altro motivo, non sia stata promossa la procedura d'interdizione o se gli consti l'esistenza di qualsiasi altro impedimento alla celebrazione del matrimonio da chiunque segnalato.

Art. 18

(Atto di opposizione)

L'atto di opposizione si propone al Commissario della Legge e deve essere notificato nella forma della citazione ai nubendi e all'Ufficiale dello Stato Civile entro il giorno precedente la celebrazione del matrimonio.

Art. 19

(Effetti dell'opposizione)

L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando su di essa non intervenga sentenza passata in giudicato.

Se l'opposizione è respinta l'opponente può essere condannato al risarcimento dei danni.

TITOLO III

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 20

(Luogo della celebrazione)

Il matrimonio deve essere celebrato nelle sedi di pubbliche istituzioni o in luoghi destinati al culto.

Art. 21

(Forma della celebrazione)

Nel giorno stabilito il celebrante, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura ai nubendi dell'art. 28 della presente legge e riceve da ciascuno di essi personalmente la dichiarazione di reciproca accettazione per marito e moglie e di seguito pronuncia che sono uniti in matrimonio.

Tale dichiarazione non può essere sottoposta nè a termini, nè a condizioni.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Nel caso di matrimonio civile il Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato deve essere assistito dall'Ufficiale di Stato Civile al quale rimette immediatamente l'originale dell'atto di matrimonio.

L'Ufficiale di Stato Civile, appena ricevuto l'atto di matrimonio recante, nel caso di matrimonio religioso, la richiesta di trascrizione di cui all'art. 3 della presente legge, ne cura immediatamente la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

Art. 22

(Impossibilità di uno dei nubendi di recarsi nel luogo di celebrazione del matrimonio)

Se uno dei nubendi per infermità o per altro impedimento giustificato presso l'Ufficiale dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nelle sedi di pubbliche istituzioni o in luoghi destinati al culto, il Segretario di Stato per gli Affari Interni o il suo delegato, assistito dall'Ufficiale di Stato Civile, o il celebrante si trasferisce nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio.

Art. 23

(Esibizione dell'atto di celebrazione del matrimonio)

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque vantato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 24

(Mancanza dell'atto di celebrazione)

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile ed in ogni altro caso in cui l'atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri di stato civile, l'esistenza del matrimonio può essere provata con ogni mezzo.

Art. 25

(Matrimonio del cittadino all'estero)

Ai fini della trascrizione del matrimonio il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nei Titoli I e II della presente legge anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 26

(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)

Lo straniero che non ha domicilio o residenza nello Stato e vuole contrarvi matrimonio deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

Lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute nei Titolo I e II.

Art. 27

(Determinazione della legge nazionale sul regime patrimoniale)

All'atto della celebrazione del matrimonio i nubendi di cittadinanze diverse devono dichiarare da quale legge nazionale sarà regolato il regime patrimoniale della famiglia.

La dichiarazione è annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile a margine dell'atto di matrimonio.

TITOLO IV

DEI DIRITTI E DEI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO

Art. 28

(Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

Dal matrimonio derivano uguali diritti e doveri per entrambi i coniugi.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco al rispetto, all'assistenza morale e materiale alla coabitazione, alla fedeltà ed alla collaborazione nell'interesse della famiglia.

Entrambi i coniugi hanno diritto di svolgere un'attività lavorativa al di fuori dell'ambito familiare ed hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità, al lavoro casalingo ed ai bisogni della famiglia.

Art. 29

(Organizzazione della vita familiare e domicilio)

I coniugi decidono concordemente l'organizzazione della vita familiare e fissano il domicilio della famiglia in conformità alle esigenze del nucleo familiare.

In caso di disaccordo, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del Commissario della Legge il quale deve sentire le opinioni di tutti i componenti il nucleo familiare che hanno compiuto i sedici anni.

Entrambi i coniugi, per ragioni di lavoro, possono fissare un domicilio fuori territorio diverso da quello della famiglia.

Art. 30

(Allontanamento dal domicilio familiare)

Al coniuge che si allontana senza giusta causa dal domicilio familiare e rifiuta di tornarvi è sospeso il diritto all'assistenza morale e materiale.

Costituisce giusta causa di allontanamento dal domicilio familiare l'inosservanza da parte dell'altro coniuge degli obblighi sanciti all'art. 28.

Costituisce altresì giusta causa la proposizione della domanda di separazione, nullità o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 31

(Doveri verso i figli)

Ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel rispetto della personalità e delle aspirazioni dei figli.

I coniugi devono adempire l'obbligazione in proporzione alle sostanze della famiglia ed alle rispettive capacità.

Art. 32

(Adempimento e misura degli obblighi di mantenimento dei figli)

Chiunque ne abbia interesse può chiedere al Commissario della Legge di determinare l'ammontare pecuniario degli adempimenti di cui all'articolo precedente.

Il Commissario della Legge, assunte le opportune informazioni, decide con decreto immediatamente esecutivo, nonostante gravame, quale parte delle rendite dell'obbligato deve essere versata direttamente al coniuge adempiente o a chi sopporta le spese per il mantenimento, la istruzione e l'educazione della prole.

TITOLO V

DELLA FILIAZIONE

Art. 33

(Paternità)

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio, al quale trasmette il cognome.

Art. 34

(Presunzione di concepimento durante il matrimonio)

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo centottanta giorni dalla sua celebrazione ed entro trecento giorni dalla data della dichiarazione di nullità, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi i trecento giorni dalla data di pronuncia di separazione giudiziale, o dalla data di omologazione di separazione consensuale, o dalla data del provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi elencati nel comma precedente.

Art. 35

(Nascita del figlio fuori dei termini stabiliti dall'articolo precedente)

Ciascuno dei coniugi ed i loro eredi possono provare che il figlio nato fuori dei termini stabiliti dall'articolo precedente è stato concepito durante il matrimonio.

Il figlio, o, in caso di sua morte, i discendenti entro il primo grado possono proporre azione per reclamare lo stato di legittimità.

Art.36

(Disconoscimento di paternità)

L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita sia al marito sia alla moglie nei seguenti casi:

a) se i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

- b) se nello stesso periodo il marito era affetto da impotenza di generare;
- c) se nello stesso periodo la moglie ha tenuto celata al marito la gravidanza o la nascita del figlio;
- d) se nello stesso periodo la moglie ha avuto rapporti extraconiugali.

In questi casi il marito o la moglie sono tenuti a provare che il figlio presenta caratteristiche bio-genetiche ed ematiche incompatibili con quelle del presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dai genitori.

Art. 37

(Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello Stato Civile.

E' sufficiente, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 38

(Mancanza dell'atto di matrimonio in relazione alla legittimità del figlio)

In mancanza dell'atto di matrimonio la legittimità del figlio di due persone che hanno vissuto pubblicamente come marito e moglie e sono morte entrambe non può essere contestata qualora la legittimità sia provata dal possesso di stato.

Art. 39

(Termini dell'azione di disconoscimento)

L'azione di disconoscimento della paternità da parte di uno dei coniugi deve essere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio, o dal giorno del ritorno del padre nel luogo in cui è nato il figlio, o dalla notizia della nascita per il padre che si sia trovato lontano dal domicilio familiare.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, o se maggiorenne, entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione entro il medesimo termine può essere promossa anche dal curatore speciale nominato dal Commissario della Legge su istanza del figlio minore che abbia compiuto i sedici anni.

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, l'azione può essere promossa dal tutore nei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 40

(Trasmissibilità dell'azione di disconoscimento)

Se il titolare dell'azione di disconoscimento di paternità muore senza averla proposta ma prima che ne sia decorso il termine di cui all'articolo precedente sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

- a) gli ascendenti e i discendenti entro il primo grado nel caso di morte del presunto padre o della madre;
- b) il coniuge e i discendenti entro il primo grado in caso di morte del figlio.

Art. 41

(Parti necessarie nel giudizio di disconoscimento)

Il presunto padre, la madre e il figlio sono parti necessarie nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore, o interdetta, il Commissario della Legge nomina un curatore speciale.

Se il presunto padre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti degli ascendenti di cui all'articolo precedente nonché degli eredi.

Art. 42

(Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità, imprescrittibilità)

L'azione per contestare la legittimità della filiazione spetta sia a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore, sia a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

TITOLO VI

DELLA FILIAZIONE NATURALE

Art. 43

(Riconoscimento)

E' figlio naturale il nato fuori del matrimonio. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente quanto separatamente anche se già uniti in matrimonio con altra persona.

Nel caso in cui uno o entrambi i genitori siano minorenni il riconoscimento avviene su istanza di chi esercita la potestà sul genitore o i genitori minorenni.

Nel caso in cui l'esercente la potestà non dia luogo all'istanza il Commissario della Legge nomina un tutore al genitore minorenni ed ove lo ritenga al neonato.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Art. 44

(Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima)

Qualora il figlio naturale minorenni di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio, il Commissario della Legge, valutate le circostanze e sentiti l'altro genitore e il minore che abbia compiuto i sedici anni, decide dell'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela dell'interesse morale e materiale del minore.

Per l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, sentito l'altro genitore, è necessario l'assenso dell'altro coniuge.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima di uno dei genitori, sentito l'altro genitore, è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

Il genitore naturale può avanzare opposizione ai provvedimenti adottati dal Commissario della Legge.

Art. 45

(Forma del riconoscimento)

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o davanti al Commissario della Legge o in atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

Art. 46

(Riconoscimento di un figlio pre-morto)

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.

Art. 47

(Irrevocabilità del riconoscimento)

Non è data azione di revoca contro il riconoscimento della filiazione naturale, salvi i casi d'impugnazione di cui all'art. 50.

Quando il riconoscimento è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato.

E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 48

(Effetti del riconoscimento)

Il figlio naturale riconosciuto acquista a tutti gli effetti di legge, compresi quelli successori, lo stato di figlio legittimo.

Art. 49

(Cognome del figlio)

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se i genitori lo hanno riconosciuto contemporaneamente il figlio assume il cognome del padre.

Art. 50

(Impugnazioni)

Chi effettua il riconoscimento, chi è stato riconosciuto e chiunque vi abbia interesse può impugnarlo per difetto di veridicità.

L'azione è imprescrittibile.

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Il riconoscimento può essere impugnato per incapacità derivante da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Il riconoscimento può essere impugnato per incapacità entro un anno dal giorno in cui l'incapacità è cessata.

Art. 51

(Trasmissibilità dell'azione di riconoscimento)

Nei casi indicati nel 3° e 5° comma dell'articolo precedente, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Art. 52

(Provvedimenti in pendenza del giudizio)

Quando è impugnato il riconoscimento, il Commissario della Legge può emettere, in pendenza di giudizio, i provvedimenti che ritiene opportuni nell'interesse del figlio.

Art. 53

(Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità)

La paternità e maternità naturali possono essere dichiarate giudizialmente.

La prova della paternità e della maternità è data da accertamenti peritali di tipo ematologico, medico-legali e bio-genetici e con ogni altro mezzo.

La dichiarazione della madre e la esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento sono indizi di paternità naturale.

Art. 54

(Legittimazione attiva e termine)

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti entro due anni dalla morte.

Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa da chi esercita la potestà o dal curatore; se ha compiuto i sedici anni occorre il suo consenso per la proposizione dell'azione.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Commissario della Legge.

Art. 55

(Legittimazione passiva)

L'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, dopo la sua morte, nei confronti dei suoi eredi.

All'azione può contraddire chiunque vi abbia un interesse legittimo ed attuale.

Art. 56

(Effetti della sentenza)

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento.

Con la sentenza il Commissario della Legge può emanare i provvedimenti che ritiene utili per l'educazione, per l'istruzione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

TITOLO VII

AFFIDAMENTO DEI MINORI E ADOZIONE

Art. 57

(Educazione del minore)

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Art. 58

(Affidamento temporaneo)

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare è consentito il ricovero del minore in una istituzione pubblica o privata.

Art. 59

(Provvedimento di affidamento)

L'affidamento familiare è disposto dal Commissario della Legge, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore e previo riferimento del Servizio Minori di cui alla Legge 3 maggio 1977, n. 21.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Commissario della Legge tenuto conto dell'interesse preminente del minore.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento.

Al Servizio Minori è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con obbligo di tenere informato il Commissario della Legge.

Art. 60

(Cessazione dell'affidamento)

L'affidamento familiare cessa con provvedimento del Commissario della Legge che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 61

(Doveri dell'affidatario)

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità o un istituto.

Art. 62

(Requisiti degli adottanti)

L'adozione è consentita ai coniugi o a singola persona che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i venticinque anni;
- b) essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
- c) aver superato l'età dell'adottato di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni.

Sono consentite più adozioni anche con atti successivi.

Art. 63

(Requisiti degli adottandi)

L'adozione è consentita a favore dei minori, che non abbiano superato i dodici anni di età, di dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge o, se stranieri, dalla competente autorità straniera.

Art. 64

(Condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità)

Possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ospitati presso istituzioni pubbliche o private o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dal Servizio Minori della Repubblica e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal Commissario della Legge.

Art. 65

(Situazione di abbandono)

Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Commissario della Legge, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal Commissario della Legge.

Il Commissario della Legge può disporre in ogni momento ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sui figli e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

Art. 66

(Procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità)

Quando dalle indagini risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il terzo grado, il Commissario della Legge provvede a dichiarare lo stato di adottabilità.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il Commissario della Legge, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al terzo grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Ove il Commissario della Legge sospenda o rinvi la procedura ai sensi del comma precedente, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale.

Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Art. 67

(Dichiarazione dello stato di adottabilità)

Quando risulti la situazione di abbandono di un minore lo stato di adottabilità è dichiarato nei casi in cui:

- a) entrambi i genitori sono morti;
- b) entrambi i genitori naturali non hanno riconosciuto il minore;
- c) è stata la decadenza dalla potestà dei genitori;
- d) i genitori e i parenti entro il 3° grado convocati dal Commissario della Legge, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- e) l'audizione dei medesimi, ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Commissario della Legge avvalendosi del parere del Servizio Minori.

Art. 68

(Impugnazioni)

Avverso il provvedimento del Commissario della Legge è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni entro 30 giorni dalla pronuncia. Il ricorso può essere proposto dal tutore e dal Procuratore del Fisco.

Art. 69

(Trascrizione dello stato di adottabilità)

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del Cancelliere del Tribunale, su apposito registro riservato e conservato presso la Cancelleria del Tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il quinto giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di adottabilità.

Art. 70

(Revoca della potestà)

Con la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità decade l'esercizio della potestà dei genitori.

Il Commissario della Legge nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 71

(Cessazione dello stato di adottabilità)

Lo stato di adottabilità cessa per avvenuta adozione o per il raggiungimento dell'età massima prevista in capo all'adottando.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, pronunciata dal Commissario della Legge, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 64.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo di cui al successivo art. 73 lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Art. 72

(Domanda di adozione)

I cittadini sammarinesi o stranieri che intendono adottare uno o più minori devono presentare domanda al Commissario della Legge specificando la loro disponibilità, le motivazioni familiari e

personali che inducono la richiesta di adozione dimostrando di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62.

E' ammissibile la presentazione di domande anche successive allo stesso Tribunale e ad Autorità Giudiziarie di Stati esteri.

La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il Commissario della Legge, accertati previamente i requisiti di cui all'art. 62 dispone l'esecuzione, tramite il Servizio Minori ed eventuali altri organi dello Stato, di adeguate indagini che dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare, la situazione personale ed economica, la salute, lo ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare.

Il Commissario della Legge redige un registro riservato di coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare.

Art. 73

(Affidamento preadottivo)

Il Commissario della Legge, qualora un minore sia dichiarato in stato di adottabilità, sentito il parere del Servizio Minori, sceglie, fra coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare, i coniugi o la persona maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze dell'adottando e pronuncia l'affidamento preadottivo per la durata di un anno.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Art. 74

(Vigilanza su affidamento preadottivo e revoca)

Il Commissario della Legge vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi del Servizio Minori.

Qualora il Commissario della Legge sia informato dal Servizio Minori che l'affidamento preadottivo è pregiudizievole per gli interessi del minore o provoca gravi difficoltà di convivenza, sentiti gli affidatari, pronuncia la revoca dell'affidamento anche prima della scadenza del termine indicato all'articolo precedente.

Art. 75

(Adozione)

Trascorso il periodo di un anno previsto dall'art. 73, il Commissario della Legge informato dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento pronuncia il provvedimento di adozione.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Art. 76

(Trascrizione del provvedimento)

Il provvedimento che pronuncia l'adozione è trascritto a cura del Cancelliere del Tribunale entro il quinto giorno successivo al suo passaggio in giudicato sull'apposito registro riservato ed è comunicato all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Art. 77

(Effetti dell'adozione)

A seguito dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti ivi compresi quelli successori lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante dei quali assume e trasmette il cognome e la cittadinanza.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 78

(Attestazioni di stato civile)

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità naturali del minore e della annotazione di cui all'art. 76.

L'Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe deve, sotto comminatoria di sanzioni penali, rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione contraria dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 79

(Impugnazione avverso il provvedimento di adozione)

Avverso il decreto di pronuncia dell'adozione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Giudice delle Appellazioni da parte del tutore degli adottandi e del Procuratore del Fisco per motivi di diritto.

TITOLO VIII

DELLA POTESTA' DEI GENITORI, DEI DOVERI DEI FIGLI

Art. 80

(Doveri del figlio)

Il figlio deve rispettare i genitori e, giunto al sedicesimo anno, finchè vive in famiglia, deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento di questa.

Il figlio inoltre è sempre tenuto a contribuire all'assistenza morale e materiale dei genitori e degli altri ascendenti che ne siano privi.

Art. 81

(Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ognuno dei genitori può ricorrere al Commissario della Legge.

Il Commissario della Legge, sentiti i genitori e il figlio se maggiore degli anni quattordici, esprime parere sulla decisione che ritiene utile nell'interesse del figlio.

Se il contrasto permane, il Commissario della Legge attribuisce il potere decisionale a quello dei genitori che ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 82

(Impedimento di uno dei genitori)

Se uno dei genitori per qualsiasi impedimento non può esercitare la potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro fino a quando cessa l'impedimento.

Art. 83

(Abbandono della casa del genitore)

Il figlio, soggetto alla potestà dei genitori, non può abbandonare la loro casa.

Art. 84

(Rappresentanza e amministrazione dei beni)

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, hanno la rappresentanza del figlio minore e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81.

Gli atti di straordinaria amministrazione a pena di nullità, devono essere compiuti congiuntamente dai genitori, previa autorizzazione del Commissario della Legge. In caso di loro contrasto, il Commissario della Legge nomina un curatore speciale nell'interesse del minore.

In caso di infedele rappresentanza o di infedele amministrazione dei beni del figlio, il Commissario della Legge può dichiarare, con sentenza, la rimozione dall'amministrazione e dalla rappresentanza del genitore che non ha agito nell'interesse del figlio.

Il Commissario della Legge può adottare d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.

Il genitore rimosso dalla rappresentanza o dalla amministrazione del minore può essere reintegrato nell'esercizio dal Commissario della Legge allorchè cessino i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 85

(Atti vietati ai genitori)

I genitori esercenti la potestà sul figlio non possono acquistare direttamente o per interposta persona beni o diritti del minore, nè possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Gli atti compiuti nonostante il divieto possono essere annullati su istanza del figlio, dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 86

(Decadenza dalla potestà sui figli)

Il Commissario della Legge può pronunciare la decadenza dalla potestà, quando il genitore viola o trascura in modo grave i doveri ad essa inerenti o abusa dei poteri con pregiudizio del figlio.

In tal caso il Commissario della Legge adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse del figlio.

Il Giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 87

(Potestà del genitore affidatario)

Nei casi di separazione, di dichiarazione di nullità o di scioglimento del matrimonio, la potestà del genitore affidatario è regolata dall'articolo 114.

TITOLO IX

DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Art. 88

(Regime patrimoniale della famiglia)

Il regime patrimoniale della famiglia è la comunione dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni conseguiti durante il matrimonio.

La volontà dei coniugi di optare per la separazione dei beni deve essere espressa all'atto del matrimonio e deve essere annotata sui registri di matrimonio a cura dell'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 89

(Capacità del minore)

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è capace di compiere tutti gli atti di disposizione patrimoniale previsti dalla presente legge.

Art. 90

(Oggetto della comunione)

Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai coniugi congiuntamente o separatamente durante il matrimonio;
- b) i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi della attività separata di ciascuno dei coniugi se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati;
- d) le aziende e le imprese gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- e) i beni ricevuti dopo il matrimonio per successione o per donazione, qualora nel testamento o nell'atto di liberalità si disponga che essi sono attribuiti alla comunione.

Qualora l'azienda o l'impresa appartenga a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma entrambi i coniugi vi esplicino attività lavorativa, la comunione cade sugli utili e sugli incrementi.

I beni destinati all'esercizio di un'attività o impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio cadono in comunione se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 91

(Beni personali)

Non costituiscono oggetto di comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;
- b) i beni acquistati per successione o per donazione successivamente al matrimonio;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda o di una impresa nella quale entrambi i coniugi prestino opera;

e) i beni derivanti da risarcimento di danni e la pensione se riferita alla capacità lavorativa;

f) il denaro ricavato dalla vendita dei beni ereditati o ricevuti in donazione e i beni acquistati con tale denaro.

Art. 92

(Prova della proprietà dei beni)

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva cadono in comunione.

Art. 93

(Amministrazione dei beni della comunione)

L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettano, anche disgiuntamente, ad entrambi i coniugi.

Gli atti di amministrazione straordinaria e la stipulazione di atti con i quali si concedono o si acquistano diritti di godimento devono essere compiuti da entrambi i coniugi congiuntamente.

Art. 94

(Rifiuto di consenso)

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per il compimento di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per i quali il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al Commissario della Legge per l'autorizzazione ad agire.

Il Commissario della Legge, valutato l'interesse della famiglia, dell'azienda o dell'impresa sentiti i coniugi, può concedere l'autorizzazione ad agire.

Art. 95

(Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi)

Se uno dei coniugi si è allontanato dal domicilio familiare o è soggetto ad impedimento e non ha rilasciato atto di procura, l'altro può chiedere al Commissario della Legge di compiere gli atti per i quali è richiesto, a norma dell'art. 94, il consenso di entrambi i coniugi.

Art. 96

(Esclusione dall'amministrazione)

Se uno dei coniugi è incapace o non è in grado di manifestare la propria volontà, ovvero se nella gestione dei beni comuni ha rilevato inettitudine o frode, l'altro coniuge può chiedere al Commissario della Legge di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge escluso dall'amministrazione può chiedere al Commissario della Legge di esservi reintegrato quando siano cessate le ragioni che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto.

Il provvedimento di esclusione dall'amministrazione per qualsiasi causa deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 97

(Atti compiuti senza il necessario consenso)

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro e da questi non convalidati, sono nulli.

L'azione di nullità può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, o dai suoi eredi, entro un anno dalla data in cui sono venuti a conoscenza dell'atto.

Il coniuge che ha compiuto indebitamente l'atto è obbligato, su istanza dell'altro, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell'atto o, quando ciò non sia possibile, a pagare l'equivalente secondo i valori corrispondenti al momento della ricostituzione della comunione.

Art. 98

(Partecipazione alla comunione di coniuge di nazionalità estera)

Il coniuge di nazionalità estera partecipa alla comunione familiare nel rispetto delle leggi vigenti sulla intestazione di beni immobili.

Art. 99

(Obblighi gravanti sui beni della comunione)

I beni della comunione rispondono:

- a) di tutti gli oneri che gravano su di essi al momento dell'acquisto;
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli;
- d) di ogni obbligazione contratta anche separatamente dai coniugi nell'interesse della famiglia;
- e) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 100

(Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio)

I creditori possono agire soltanto sui beni personali di proprietà del loro debitore nel caso di obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

1

Art. 101

(Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni)

I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni dalle quali sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

2

Art. 102

(Obbligazioni personali)

I beni personali del coniuge e, in via sussidiaria, i beni della comunione limitatamente alla quota pari alla metà dei beni del coniuge obbligato, rispondono:

- a) delle obbligazioni contratte dal coniuge durante il matrimonio e non comprese fra quelle elencate all'art. 99;
- b) delle obbligazioni contratte nell'esercizio di una impresa non facente parte della comunione.

3

Art. 103

(Responsabilità sussidiaria dei beni personali)

I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

4

Art. 104

(Scioglimento della comunione)

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per lo scioglimento, la nullità o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il giudiziale concorso fra i creditori di uno dei coniugi o per procedure analoghe e per mutamento consensuale del regime patrimoniale.

In caso di separazione personale ciascun coniuge può chiedere lo scioglimento della comunione familiare.

5

Art. 105

(Separazione giudiziale dei beni)

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata se uno dei coniugi è interdetto o inabilitato, o per cattiva amministrazione della comunione, o quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle sue sostanze e alle sue capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronuncia la separazione retroagisce dal giorno in cui è stata proposta la domanda e viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.

6

Art. 106

(Ripartizione dei beni della comunione)

La divisione dei beni della comunione si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

7

Art. 107

(Impresa familiare)

Il lavoro della donna e dell'uomo sono considerati equivalenti.

Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa o azienda familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili e ai beni acquistati con l'azienda o l'impresa familiare, nonchè agli incrementi e all'avviamento.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi e quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa.

Gli atti di impiego degli utili e degli investimenti nonchè quelli inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa adottati fuori dalle condizioni previste nel comma precedente, sono nulli.

Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo si intende per famiglia anche quella di fatto e per familiare: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti in linea retta entro il secondo grado, gli affini entro il primo grado; per impresa familiare quella a cui collaborano il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti in linea retta entro il secondo grado, gli affini entro il primo grado.

TITOLO X

DELLA SEPARAZIONE

8

Art. 108

(Separazione consensuale o giudiziale)

La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

Il diritto di chiedere la separazione spetta esclusivamente ai coniugi.

Il Commissario della Legge nel pronunciare la separazione dichiara, se richiesto, a quale dei due coniugi addebitare la separazione tenuto conto di gravi violazioni perturbatrici dei presupposti sui quali si regge la famiglia.

9

Art. 109

(Cause per richiedere la separazione)

La separazione può essere chiesta:

a) quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti e condizioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio ai figli;

b) quando venga a mancare la volontà di adempire ai doveri

previsti dall'articolo 28.

0

Art. 110

(Tentativo di conciliazione)

Il Commissario della Legge, cui è presentata la domanda di separazione, fissa a breve termine, un'udienza di comparizione dei coniugi, al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

1

Art. 111

(Separazione consensuale)

La separazione consensuale dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Commissario della Legge.

Il Commissario della Legge deve esaminare che l'interesse dei minori sia salvaguardato per quanto attiene l'affidamento e il mantenimento.

Deve accertare che le condizioni non siano pregiudizievoli per uno dei coniugi.

In ambedue i casi emana gli opportuni provvedimenti applicano i criteri dell'art. 117 contestualmente all'omologazione.

2

Art. 112

(Provvedimento riguardo ai figli)

Il Commissario della Legge che pronuncia od omologa la separazione dichiara a quale dei coniugi sono affidati i figli, tenendo conto esclusivamente del loro interesse morale e materiale.

Il Commissario della Legge stabilisce la misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli.

3

Art. 113

(Contributo al mantenimento dei figli)

Il contributo al mantenimento dei figli grava su ciascuno dei genitori in proporzione ai rispettivi redditi e patrimoni, calcolando altresì il contributo di lavoro del genitore affidatario.

4

Art. 114

(Potestà del genitore affidatario)

Il coniuge al quale sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi.

Le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.

In caso di divergenza prevale la volontà del coniuge affidatario.

Il coniuge non affidatario il quale ritenga che le decisioni dell'altro coniuge sulle questioni di maggior interesse possano costituire pregiudizio per i figli, può ricorrere al Commissario della Legge.

5

Art. 115

(Abitazione della casa familiare)

L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge al quale vengono affidati i figli o al coniuge economicamente piu' debole.

6

Art. 116

(Revisione delle disposizioni)

Ciascun coniuge ha diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi, la misura e le modalità del contributo.

7

Art. 117

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi - Diritto al mantenimento)

Il coniuge separato che non ha adeguati redditi propri ha diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento. In tal caso il Commissario della Legge, valutata la posizione economica e patrimoniale ed individuati il reddito e la capacità lavorativa di ciascun coniuge, stabilisce l'entità dell'assegno di mantenimento.

La capacità lavorativa si desume:

- a) all'età del coniuge avente diritto all'assegno;
- b) dall'essere il coniuge di cui alla precedente lettera a) affidatario dei figli e dal numero degli stessi;
- c) dalle condizioni psicofisiche del coniuge avente diritto;
- d) dal titolo di studio di cui il coniuge avente diritto è in possesso;
- e) dall'aver il coniuge avente diritto interrotto o rinunciato al rapporto di lavoro in costanza di matrimonio per accudire alla famiglia.

8

Art. 118

(Criteri per la determinazione dell'assegno)

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione innanzi al Commissario della Legge ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale e comune.

In caso di contestazione il Commissario della Legge assume ogni opportuna informazione, tiene conto del tenore di vita dei coniugi e determina in via equitativa l'ammontare dell'assegno di mantenimento.

Qualora intervengano modificazioni nel reddito del coniuge obbligato e nella capacità lavorativa dell'avente diritto, il Commissario della Legge procede alla modifica dell'assegno di mantenimento.

9

Art. 119

(Diritto agli alimenti)

Il coniuge economicamente piu' debole che non abbia sufficienti redditi propri e a cui sia stata addebitata la separazione ha diritto agli alimenti da parte dell'altro coniuge.

0

Art. 120

(Garanzie di adempimento degli obblighi di mantenimento e di corresponsione degli alimenti)

Il Commissario della Legge, sia in pendenza di giudizio che con la pronuncia della separazione, può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli si possa sottrarre all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli precedenti.

Il provvedimento emesso in pendenza di giudizio è immediatamente esecutivo nonostante gravame e costituisce titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il coniuge al quale spetta la corresponsione dell'assegno, dopo un inadempimento di trenta giorni può notificare il provvedimento di separazione, nel quale è determinato l'assegno a cui ha diritto, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.

Dalla data della notifica, il coniuge creditore ha diritto di ottenere direttamente dai terzi il pagamento della somma.

Su richiesta dell'avente diritto il Commissario della Legge può disporre il sequestro dei beni mobili del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

1

Art. 121

(Cessazione degli effetti della separazione)

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione con una dichiarazione resa al Commissario della Legge o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

In tal caso la separazione potrà nuovamente essere pronunciata o omologata soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

2

Art. 122

(Provvedimenti conseguenti alla separazione)

Il Commissario della Legge qualora sopravvengano giustificati motivi, esperite le opportune indagini, può disporre su istanza della parte interessata la modifica dei provvedimenti di cui al presente titolo.

3

Art. 123

(Morte dell'obbligato)

Fatte salve le norme eventualmente piu' favorevoli previste dalle leggi vigenti, in caso di morte dell'obbligato il Commissario della Legge su istanza di parte, può disporre che una quota della pensione o di altri assegni, venga attribuita al coniuge superstite rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di separazione, o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.

4

Art. 124

(Convivenza more uxorio)

Le norme del presente titolo si applicano alla interruzione non consensuale della convivenza more uxorio durata ininterrottamente per 15 anni.

TITOLO XI

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI

5

Art. 125

(Scioglimento del matrimonio)

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 126

(Dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Il Commissario della Legge, su istanza di uno dei coniugi, pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, anche per fatti commessi in precedenza, con sentenza passata in giudicato pronunciata da Autorità Giudiziaria sammarinese o estera:

- a) alla pena della prigionia non inferiore a 6 anni anche con piu' sentenze, per uno o piu' misfatti;
- b) alla pena della prigionia di qualsiasi grado per misfatto di incesto, per i misfatti di cui agli articoli 171 (violazione della libertà sessuale), 172 (circostanza aggravante), 173 (atti di libidine su minori o incapaci consenzienti), 174 (atti di libidine abusivi) e 176 (sequestro di persona a fine di libidine o di matrimonio) del codice penale ovvero per induzione, costrizione sfruttamento o agevolazione della prostituzione;
- c) alla pena della prigionia di qualsiasi grado per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo o ascendente, ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge;
- d) alla pena della prigionia di qualsiasi grado per misfatto di cui all'art. 155 del codice penale (lesione personale), quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 156, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo;

In questa ultima ipotesi il Giudice accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la sua non idoneità a mantenere e ricostituire la convivenza familiare.

In tutte le ipotesi previste alle lettere a), b), c), e d) la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel misfatto ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa da almeno sei mesi.

Il Commissario della Legge su istanza di uno dei coniugi pronuncia altresì lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando:

- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio di mente anche parziale da uno dei misfatti previsti nelle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, quando il Giudice accerta la non idoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) quando i coniugi vivono separati da almeno due anni ininterrottamente in virtù di separazione consensuale o giudiziale, ovvero di provvedimento temporaneo del Commissario della Legge che autorizza i coniugi a vivere separati purchè il relativo giudizio di separazione abbia avuto seguito, ancorchè non sia intervenuta la sentenza definitiva;
- c) il procedimento penale promosso per i misfatti previsti dalle lettere b) e c) del 1° comma del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Commissario della Legge ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei misfatti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si sia concluso con sentenza di assoluzione con formula dubitativa;

e) l'altro coniuge ha ottenuto all'estero lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio.

7

Art. 127

(Procedura del giudizio di scioglimento del matrimonio)

La domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 126 si propone nella forma della citazione contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il Cancelliere del Tribunale dà comunicazione della citazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio.

Nella citazione è indicata l'esistenza di figli.

Il Commissario della Legge fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e nomina eventualmente un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace o è irreperibile.

I coniugi devono comparire personalmente davanti al Commissario della Legge, salvo gravi e comprovati motivi.

La sentenza è appellabile da ciascuna delle parti nei termini di legge.

8

Art. 128

(Assegno periodico)

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Commissario della Legge dispone, tenuto conto dell'art. 116, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro coniuge periodicamente un assegno.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno personale cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto contrae nuovo matrimonio o instaura un rapporto di convivenza o possiede capacità lavorativa adeguata.

L'obbligo non sussiste nei casi in cui a carico del coniuge che avrebbe avuto diritto alla somministrazione è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 126 della presente legge.

Nel caso della morte del coniuge obbligato il Commissario della Legge può disporre la prosecuzione della corresponsione in tutto o in parte dell'assegno a carico degli eredi, dopo aver sentito le parti.

9

Art. 129

(Obblighi nei confronti dei figli)

Il Commissario della Legge, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, dispone a quale dei coniugi il figlio deve essere affidato, ovvero per gravi motivi dispone altrimenti.

Il padre e la madre conservano il diritto e il dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione della prole.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti il figlio hanno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale dello stesso.

Il Commissario della Legge stabilisce la misura e i modi con i quali i coniugi devono contribuire al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione dei figli tenuto conto anche del loro numero, età e circostanze e dei criteri dell'art. 117.

Tutti gli obblighi verso i figli permangono nel caso di nuovo matrimonio di uno o di entrambi i genitori.

0

Art. 130

(Garanzie degli obblighi patrimoniali)

Il Commissario della Legge con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti e applicare l'art. 120.

1

Art. 131

(Revisione delle statuizioni)

Il Commissario della Legge, su istanza di parte, per giustificati motivi sopravvenuti dopo la data della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative agli articoli 117 - 128 - 129.

TITOLO XII

DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO

2

Art. 132

(Cause di nullità del matrimonio)

E' nullo il matrimonio contratto in violazione degli articoli 3- 4-5-6-7- della presente legge.

E' nullo altresì il matrimonio contratto:

- a) in mancanza di assenso perfetto libero, spontaneo e diretto a stringere il vincolo matrimoniale;
- b) con errore sulla identità della persona dell'altro coniuge o sulle qualità personali dell'altro coniuge riguardanti malattie fisiche o psichiche, anomalie o deviazioni sessuali tali da impedire il normale svolgimento della vita coniugale.

3

Art. 133

(Azione per la pronuncia di nullità)

L'azione per la pronuncia di nullità deve essere esercitata:

- a) dai coniugi;
- b) dagli ascendenti prossimi qualora il matrimonio sia stato contratto da minori di età;
- c) dal tutore in caso di matrimonio contratto da interdetto per infermità di mente.

L'azione per la pronuncia di nullità può essere esercitata anche dal Procuratore del Fisco su sollecitazione di chiunque vi abbia interesse legittimo e attuale qualora ravvisi la fondatezza della richiesta.

4

Art. 134

(Termini)

L'azione per la pronuncia di nullità per violazione degli articoli 5-6-7- è imprescrittibile.

L'azione per la pronuncia di nullità, per violazione dell'art. 3 si prescrive decorsi 6 mesi dal raggiungimento della maggiore età.

In tutti gli altri casi l'azione si prescrive entro 12 mesi dalla scoperta del vizio.

5

Art. 135

(Effetti del matrimonio dichiarato nullo)

Il matrimonio dichiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido nei confronti del coniuge fino alla pronuncia definitiva di nullità e sempre produce gli effetti del matrimonio valido nei confronti dei figli nati o concepiti o adottati o riconosciuti durante il matrimonio.

La pronuncia di nullità del matrimonio produce sul regime patrimoniale della famiglia gli effetti di cui agli articoli 104- 106 e 107.

TITOLO XIII

DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE E DEI FIGLI

6

Art. 136

(Successione del coniuge e dei figli)

La successione del coniuge e dei figli è regolata dalle disposizioni del presente titolo.

7

Art. 137

(Successione dei figli)

Nella successione legittima i figli succedono in parti uguali.

8

Art. 138

(Successione del coniuge)

Nella successione legittima sono riservati al coniuge superstite sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto, in assenza di figli, l'intero usufrutto e la proprietà della metà del patrimonio ereditario.

In presenza di figli sono riservati al coniuge supersiste l'intero usufrutto e la proprietà di quota di patrimonio ereditario uguale a quella spettante a ciascun figlio.

Nella successione testamentaria è riservato al coniuge superstite l'usufrutto sulla metà del patrimonio ereditario.

9

Art. 139

(Successione del coniuge separato)

Il coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

0

Art. 140

(Successione del coniuge divorziato)

Il coniuge superstite divorziato non ha diritto di succedere.

TITOLO XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

1

Art. 141

(Regime patrimoniale delle famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge)

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvo i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritto sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà e comunque non possono superare l'importo massimo di Lire 300.000. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio o del verbale di trascrizione.

2

Art. 142

(Opzioni in caso di matrimonio celebrato all'estero)

Qualora il matrimonio venga celebrato al di fuori del territorio di San Marino da nubendi sammarinesi o residenti in San Marino, entro 60 giorni dalla trascrizione del matrimonio presso i competenti uffici di San Marino questi devono dichiarare, anche a mezzo di procuratore speciale, avanti l'Ufficiale di Stato Civile, da quale legislazione intendono siano regolati i rapporti patrimoniali e quale regime patrimoniale scelgono all'interno di questa.

Trascorso tale termine senza che gli sposi abbiano optato, si applica il regime di comunione.

3

Art. 143

(Divieto di costituzione di dote)

E' abolito l'istituto della dote.

4

Art. 144

Tutta la modulistica ed i registri verranno predisposti in base ad apposito Decreto Reggenziale.

5

Art. 145

(Abrogazioni)

La presente legge abroga:

- il titolo IV, il titolo V, il titolo VIII, il titolo IX e il titolo X della Legge n. 43 del 12 agosto 1946 "Legge sull'ordinamento per lo Stato Civile"
- la Legge n. 37 del 22 settembre 1953 "Istituzione del matrimonio civile"
- la Legge n. 36 del 22 settembre 1953 "Modifiche al diritto successorio"
- la Legge n. 12 del 25 febbraio 1974 "Disposizioni in materia di successione tra i coniugi"

e tutte le norme, consuetudini ed istituti anche di diritto comune in contrasto con le disposizioni della presente legge.

6

Art. 146

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1986.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 1986/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Venturini - Ariosto Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

INDICE

TITOLO I - DEL MATRIMONIO (da art. 1 a art. 9)

TITOLO II - DELLE FORMALITA' PRELIMINARE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (da art. 10 a art. 19)

TITOLO III - DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (da art. 20 a art. 27)

TITOLO IV - DEI DIRITTI E DEI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO (da art. 28 a art. 32)

TITOLO V - DELLA FILIAZIONE (da art. 33 a art. 42)

TITOLO VI - DELLA FILIAZIONE NATURALE (da art. 43 a art. 56)

TITOLO VII - AFFIDAMENTO DEI MINORI E ADOZIONE (da art. 57 a art. 79)

TITOLO VIII - DELLA POTESTA' DEI GENITORI, DEI DOVERI DEI FIGLI (da art. 80 a art. 87)

TITOLO IX - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA (da art. 88 a art. 107)

TITOLO X - DELLA SEPARAZIONE (da art. 108 a art. 124)

TITOLO XI - DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI (da art. 125 a art. 131)

TITOLO XII - DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO (da art. 132 a art. 135)

TITOLO XIII - DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE E DEI FIGLI (da art. 136 a art. 140)

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI (da art. 141 a art. 146)